

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1145

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FLAMMIA, LONGHI, DE PAOLI,
CASTELLANI, TOGNI, DENTAMARO, SCALERA, MARITATI,
MUZIO, BRUTTI Paolo, BATTAFARANO, SALVI, PAGLIARULO,
GAGLIONE, COSSIGA, FORMISANO, CHIUSOLI, BEDIN,
BRUNALE, DI GIROLAMO, MASCIONI, BASSO, PASQUINI, DE
PETRIS, PETERLINI, VICINI, DETTORI, PEDRINI, BAIO
DOSSI, DI SIENA, GRUOSSO, GASBARRI e FORCIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2002

—————

Modifica dell’articolo 315 del codice civile

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Com'è noto il popolo della terza età - cioè la popolazione sopra i 65 anni - è ormai una risorsa per tutta la società. Non a caso in una recente indagine condotta da *Ageing Society* si dimostra che oltre il 64 per cento degli ultra sessantacinquenni è disposta ad impegnarsi in un lavoro di volontariato; il 19 per cento frequenta con profitto le Università della Terza età; mentre sul piano dei rapporti interpersonali oltre il 38 per cento - pur non avendo simpatia per le nuove tecnologie - mostra una propensione a navigare su *Internet*.

Questo popolo, nell'attesa di avere un maggiore ruolo sociale e produttivo, trascorre gran parte del suo tempo con parenti ed amici, frequenta associazioni e circoli, organizza piccole gite e mostra, quindi, di aver bisogno, più di altri, di una migliore vita di

relazione e di una comunicazione più intensa con tutti.

Questo è lo spaccato di una società di anziani che comunque sta bene fisicamente ed economicamente.

Esistono però anziani che vivono in cattive condizioni economiche e che soprattutto sono abbandonati.

Anziani che sono abbandonati anche dai propri figli.

Proprio per venire in contro a questi cittadini l'intenzione del presente disegno di legge è quello di sostituire l'articolo 315 del codice civile ribadendo - con il nuovo testo - l'obbligatorietà dei figli legittimi, legittimati, riconosciuti o adottivi di mantenere i propri genitori non solo per una decorosa esistenza ma anche per tutte le esigenze di vita dei medesimi indipendentemente da uno stato di bisogno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 315 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 315. - (*Obbligo del figlio al mantenimento dei genitori*). - Il figlio deve contribuire, indifferentemente se conviva o meno con i genitori, al mantenimento dei medesimi qualora vengano a trovarsi per una qualsiasi ragione in condizioni economiche disagiate; l'obbligo di mantenimento comprende non soltanto il necessario per una decorosa esistenza dei genitori ma altresì tutte le esigenze di vita dei medesimi indipendentemente dalla sussistenza di uno stato di bisogno.

L'obbligatorietà contributiva, finalizzata a garantire una autonoma e dignitosa esistenza o, eventualmente, a fronteggiare i costi per il soggiorno dei genitori in idonee case di cura per anziani, grava su ogni figlio in proporzione alle capacità patrimoniali o reddituali.

Il figlio che abbia adempiuto l'obbligo di mantenimento dei genitori anche per la quota facente carico ai fratelli è legittimato ad agire in rivalsa nei confronti di questi per l'ottenimento del rimborso.

Ai fini del presente articolo devono intendersi parificati i figli legittimati, riconosciuti o adottivi».

